

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 agosto 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 20.

**Legge di stabilità provinciale
2017.** (17R00110) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 21.

**Bilancio di previsione della Provincia auto-
noma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-
2019.** (17R00111) Pag. 19

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio
2017, n. 05/Pres.

**Regolamento per la procedura di approvazio-
ne dei progetti di gestione di sbarramenti e di
invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nor-
me in materia ambientale), ai sensi dell'artico-
lo 14, comma 1, lettera g) della legge regionale
29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in ma-
teria di difesa del suolo e di utilizzazione delle
acque).** (17R00093) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 26.

**Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e
per l'anno 2017.** (17R00070) Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 91.

**Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio
dell'economia e alla riqualificazione del pa-
trimonio edilizio esistente. Proroga del termine
per la presentazione dei titoli abilitativi previsti
dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e
misure per accelerare la realizzazione di opere e
interventi da parte degli enti locali.** (17R00038) Pag. 22


REGIONE SICILIA

LEGGE 26 gennaio 2017, n. 1.

**Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
in materia di UREGA.** (17R00145) Pag. 25

LEGGE 26 gennaio 2017, n. 2.

**Norme transitorie in materia di elezioni degli
organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane.** (17R00146) Pag. 29





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 20.

Legge di stabilità provinciale 2017.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2016)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E CONTABILITÀ

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, concernenti agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia

1. All'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 9 è abrogata;

b) nella lettera c) del comma 9, dopo le parole: «un incremento superiore al 5 per cento» sono inserite le seguenti: «e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA)»;

c) alla fine della lettera c) del comma 9 sono inserite le parole: «Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta»;

d) nel comma 10 le parole: «Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c)»;

e) nel comma 13, dopo le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015» sono inserite le seguenti: «e per quello successivo».

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponi-

bile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 4, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale.


4. La deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:

a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma «Garanzia giovani» che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

5. Le deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. La somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

6. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.



Art. 2.

*Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale
22 aprile 2014, n. 1, in materia di enti locali*

1. Nel comma 8-bis dell'art. 9 della legge provinciale n. 1 del 2014, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «e loro società controllate».

Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 21 del
2015, relative all'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e altre
disposizioni in materia*

1. Nei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «Per gli anni d'imposta 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019».

2. Per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 55.000 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 252 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

3. Una successiva legge provinciale, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, può stabilire che la detrazione prevista dal comma 2 concorre alla quantificazione delle quote che compongono l'assegno unico per la famiglia introdotto dall'art. 27.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 4.

*Modificazioni dell'art. 32 della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità
1979)*

1. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: «non eccedente le somme» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente l'intero importo delle somme».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale di contabilità 1979, sono inserite le parole: «Per gli enti pubblici strumentali della Provincia di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 resta fermo il limite previsto dal comma 9-bis dell'art. 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011.».

Art. 5.

*Modificazioni dell'art. 7 (Disposizioni correlate
all'ordinamento finanziario del Trentino-Alto Adige)
della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14*

1. All'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: «, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e dallo statuto, nonché dal comma 1-bis.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel quadro del sistema territoriale provinciale integrato, i comuni considerano, per le finalità del comma 1, l'avanzo di amministrazione secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 81, secondo comma, dello statuto e nei limiti da esso previsti.

1-ter. I flussi finanziari tra la Provincia e la Regione nonché quelli tra gli enti e i soggetti del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'art. 79, commi 1 e 3, dello statuto, disposti a qualsiasi titolo, sono esclusi da specifiche forme contrattuali.

1-quater. Ferma restando la disciplina del ricorso all'indebitamento stabilita dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), nel caso di rilascio di garanzie sono considerate per i fini della predetta legge anche le rate di ammortamento delle operazioni garantite.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6.

*Modificazioni della legge provinciale n. 21 del 2015,
in materia di limiti di spesa del personale*

1. All'art. 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alea del comma 1 le parole: «esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019»;

b) le lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«a) per l'anno 2017 in 203.740.526 euro;

b) per l'anno 2018 in 201.779.181 euro;

c) per l'anno 2019 in 201.779.181 euro.»;

c) nell'alea del comma 2 le parole: «esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019»;


d) le lettere a), b) e c) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

«a) per l'anno 2017 in 489.280.000 euro;

b) per l'anno 2018 in 489.280.000 euro;

c) per l'anno 2019 in 489.280.000 euro.»;

e) nel comma 3 le parole: «agli esercizi finanziari 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019»;



f) nel comma 3 le parole: «per il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2016-2018»;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La spesa prevista dalle lettere a), b) e c) del comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nel 2016 nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento).».

2. All'art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «per il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2016-2018»;

b) nel comma 1 le parole: «per il triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2016-2018»;

c) nel comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e in 67.631.000 euro dall'anno 2018 di cui 12.000.000 euro sono ripartiti tra il personale specificato nel comma 6-bis»;

d) nel comma 1 le parole: «L'onere per l'anno 2016 include le risorse riferite alla contrattazione collettiva per l'anno 2015.» sono soppresse;

e) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

«b-bis) 67.631.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»;

f) nel comma 4 dopo le parole: «posizioni retributive» sono inserite le seguenti: «maturate dall'anno 2010 fino all'anno 2015»;

g) nel comma 6 dopo le parole: «del personale insegnante» sono inserite le seguenti: «nonché degli adeguamenti del trattamento economico fondamentale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, per il medesimo personale»;

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La deliberazione del comma 6 disciplina il riparto delle risorse contrattuali aggiuntive previste al comma 1 a decorrere dall'anno 2018, tra il personale dell'area non dirigenziale e dell'area con qualifica di direttore del comparto autonomie locali, il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario, assistente educatore, il personale coordinatore e insegnante delle scuole dell'infanzia e il personale della formazione professionale del comparto scuola nonché il personale del comparto ricerca.»;

i) nel comma 8 le parole: «per il periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2016-2018».

Art. 7.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale

1. A partire dall'anno 2017, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio, come definiti dalla Giunta provinciale, nonché per l'eventuale conferimento, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione, la Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già consentite entro un tetto massimo di spesa pari allo 0,5 per cento del limite di spesa previsto dall'art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 2015, come modificato dalla presente legge.

2. Nell'ambito delle procedure di assunzione di cui al comma 1, la Provincia può prevedere una quota di riserva non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione nella qualifica di agente forestale a favore del personale già appartenuto al ruolo degli agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e transitato in altre amministrazioni statali, ai sensi delle disposizioni attuative dell'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).


Art. 8.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Alla fine del comma 10-bis dell'art. 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Fino alla definizione di un'unica metodologia di valutazione della dirigenza da parte della Giunta provinciale per i dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la valutazione è effettuata dal nucleo nominato dall'azienda stessa, il quale attesta anche l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.».

2. Nel comma 3 dell'art. 22 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: «dal dirigente del Dipartimento competente in materia di personale» sono inserite le seguenti: «- o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo -» e le parole: «tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «tre persone particolarmente qualificate, esperte negli ambiti oggetto di accertamento.».

3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, TARIFFE E TRIBUTI LOCALI E DI USI CIVICI

Art. 9.

Integrazioni dell'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente «Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)»

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: «Per gli enti locali della Provincia di Trento, ai controlli previsti dagli articoli 243, commi 1, 2 e 6, e 243-bis e agli adempimenti previsti in capo alla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 243-*quater* e dell'art. 251, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, provvede la struttura provinciale competente in materia di finanza locale. Le competenze attribuite dall'art. 243-bis, comma 2, e dagli articoli 246, 247, 250 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al Ministero dell'interno e all'organo regionale di controllo sono esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Provincia, adottato su conforme deliberazione della Giunta provinciale e pubblicata, assieme alla dichiarazione di dissesto, nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione della Giunta provinciale attuativa di questo articolo disciplina la costituzione e le attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione, nonché la procedura e gli strumenti per il risanamento finanziario degli enti dissestati.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

«2-bis. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di costruzione disciplinato dagli articoli da 87 a 91 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale sul Governo del territorio 2015) possono essere utilizzati dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e per tutte le spese per le quali la normativa statale ammette l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie.»

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese

1. All'art. 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «o in relazione ad obblighi di miglioramento del patrimonio posti dalla disciplina in materia di usi civici» sono soppresse;

b) nel comma 3 le parole: «e 2016 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017 la Provincia può procedere»;

c) la lettera i) del comma 3 è abrogata;

d) nel comma 4 le parole: «e 2016 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017 la Provincia può procedere»;

e) nel comma 5 le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017»;

f) nel comma 5 le parole: «La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva misure da adottare da parte delle comunità e dei comuni.» sono soppresse;

g) nel comma 5 le parole: «, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali,» sono soppresse;

h) nel comma 5 le parole: «Se non è raggiunta l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le comunità e i comuni applicano le misure definite per la Provincia.» sono soppresse;

i) nel comma 8 le parole: «La predetta deliberazione è assunta previo parere del Consiglio delle autonomie locali, per le parti che interessano gli enti locali.» sono soppresse;

j) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le misure previste da quest'articolo si applicano alle comunità, ai comuni e alle loro forme associative se sono previste e disciplinate dal protocollo per la finanza locale.»

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole: «in materia di armonizzazione dei bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di equilibrio dei bilanci»;


b) il terzo periodo è soppresso;

c) nel quarto periodo le parole: «le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e» sono soppresse, dopo le parole: «le modalità di monitoraggio» sono inserite le seguenti: «e certificazione» e le parole: «ai sensi dell'art. 79 dello Statuto» sono soppresse;

d) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.»

3. Il numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1) i comuni e le comunità possono assumere personale a tempo indeterminato per concorso o mediante bando di mobilità nel limite del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e definisce le sue modalità di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti, compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati agli enti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006. Per il personale addetto alle funzioni esercitate in gestione associata ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le



autorizzazioni sono richieste dall'ente individuato nella relativa convenzione o, se la convenzione non lo individua, dal comune capofila, anche per conto degli altri enti associati. Possono essere concluse entro la data del 31 dicembre 2017 le procedure di assunzione avviate entro la data di sottoscrizione del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, autorizzate su risparmi di spesa o in applicazione di deroghe generali in vigore nel 2016. I comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, entro il 30 aprile 2017 la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua parametri indicativi del fabbisogno di personale e verifica lo stato di copertura delle dotazioni organiche di ciascun comune o gestione associata in relazione a questi parametri; per gli enti o le gestioni associate con dotazioni inferiori ai parametri di fabbisogno stabiliti il limite del 25 per cento è innalzato fino al limite fissato dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Entro la medesima data la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce il fabbisogno di personale di polizia locale in relazione alla copertura dei livelli minimi del servizio. È sempre ammessa l'assunzione per passaggio diretto di personale del comparto autonomie locali della Provincia di Trento, fermo restando che i posti lasciati liberi per mobilità non possono essere conteggiati ai fini del calcolo del risparmio di spesa dovuto a cessazione dal servizio. È comunque ammessa la conclusione delle procedure di mobilità i cui bandi siano stati pubblicati entro la data del 31 dicembre 2016;».

4. All'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 2) della lettera *a)* del comma 3, dopo le parole: «oppure se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, nella misura consentita dal finanziamento»;

b) nel numero 2) della lettera *a)* del comma 3 le parole: «Sono in ogni caso ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette; gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e comunque i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attività di pianificazione sociale; è ammessa l'assunzione di un'unità di personale di profilo amministrativo o contabile per il servizio socio-assistenziale;» sono sostituite dalle seguenti: «Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette. È consentita la sostituzione delle figure di operaio presenti in servizio il 31 dicembre 2014. Gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per queste funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e i livelli essenziali di prestazione e l'attività di pianificazione sociale;».

5. Nel numero 6 della lettera *a)* del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, dopo le parole: «o in caso di comando presso la Provincia» sono inserite le seguenti: «, o di comando da parte di un comune verso un altro ente non appartenente al medesimo ambito di gestione in forma associata costituito ai sensi dell'art. 9-bis delle legge provinciale n. 3 del 2006».

6. Il comma 2 dell'art. 8-ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

7. Dopo il comma 2 dell'art. 8-ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con altra sede segretarile o, in alternativa, secondo le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 60 e 61 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali); l'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità, possono coprire la propria sede segretarile in deroga al limite previsto dal comma 1.».

8. Alla fine del comma 4 dell'art. 8-ter della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: «e le procedure di concorso bandite prima dell'entrata in vigore del comma 2-bis per la copertura delle sedi delle comunità».

Art. 11.


Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 le parole: «, o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione» sono soppresse;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La Giunta provinciale può esonerare dall'obbligo di gestione associata anche i comuni che avviano processi di fusione, quando la fusione porta alla costituzione di un comune unico di almeno 2.000 abitanti o coinvolge almeno tre comuni. In questo caso l'obbligo di gestione associata è sospeso dalla data di avvio del processo di fusione o dalla data della deliberazione della Giunta provinciale, se successiva, fino all'approvazione del referendum consultivo, che deve svolgersi entro sei mesi dall'avvio del processo di fusione, fatta eccezione per i compiti e le attività indicate nella tabella B per i quali i comuni hanno già avviato le gestioni associate alla data di avvio del processo di fusione. La data di avvio del percorso di fusione è determinata ai sensi della normativa regionale in materia di enti locali. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione di questo comma e può individuare, con la medesima deliberazione, i tempi e le eventuali ulteriori condizioni per l'esonero, anche derogando al criterio demografico in considerazione delle caratteristiche geografiche e turistiche dei comuni coin-



volti. Se la fusione non è approvata dalla relativa consultazione referendaria la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata. Nei casi di esonero previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati. La Giunta provinciale verifica il rispetto dei livelli di spesa fissati, a conclusione del terzo anno successivo a quello di elezione degli organi del nuovo comune, e dispone, se necessario, specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7 o l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.»

2. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 17-*quater* decies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le seguenti:

«*d-bis*) gli accordi di programma previsti dall'art. 9, comma 2-*quinquies*;

d-ter) le opere pubbliche previste dagli strumenti di programmazione comunale da finanziarsi in tutto o in parte con il contributo di scopo di cui all'art. 13 del provvedimento legislativo provinciale concernente «Legge di stabilità provinciale 2017»; per le opere pubbliche di cui all'art. 9, comma 2-*quinquies*), di questa legge, il processo partecipativo è svolto ai sensi della lettera *d-bis*)».

3. Nel comma 1-*bis* dell'art. 34 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: «ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative» sono inserite le seguenti: «nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 9-ter nella legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo l'art. 9-*bis* della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserito il seguente:

«Art. 9-*ter* (Disposizioni in materia di riscossioni di entrate). — 1. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'art. 34 della legge provinciale n. 3 del 2006 si applicano, secondo le modalità e per i fini di cui al medesimo art. 34, anche alle società autonomamente istituite o partecipate dagli enti locali, nonché agli altri soggetti, organismi o strutture comunque denominate disciplinate dall'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia di forme collaborative intercomunali e di disciplina dei servizi pubblici locali.»

Art. 13.

Disciplina del contributo di scopo e modificazione della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 2, dello statuto speciale, nei comuni della Provincia si applica, nella forma di contributo di scopo di natura tributaria, l'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche prevista dall'art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo la disciplina stabilita dal presente articolo.

2. Il contributo è determinato, in relazione alla stessa opera pubblica, applicando alla base imponibile dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dal capo I, sezione I della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, un'aliquota nella misura massima dello 0,05 per cento annuale. Oltre a quanto previsto da quest'articolo si applica la disciplina dell'IMIS.

3. I comuni possono disciplinare con regolamento, in aggiunta a quanto stabilito dalla normativa sull'IMIS, l'applicazione di esenzioni, riduzioni di aliquota, deduzioni o detrazioni in favore di specifiche categorie di soggetti passivi, e questo in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali.

4. Il contributo può essere destinato anche per la copertura delle spese finalizzate al finanziamento, con oneri a carico del bilancio comunale, delle opere pubbliche relative a interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quinquies*, della legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Si applica quanto disposto in materia di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche dall'art. 1, comma 146, lettere *a*), *b*) e *c*), e commi 149, 150 e 151 della legge n. 296 del 2006, dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall'art. 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei testi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel comma 2-*quinquies* dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: «di coesione territoriale» sono inserite le seguenti: «, comprese opere che interessano due o più comuni, realizzate anche dalla Provincia su iniziativa dei comuni interessati».

Art. 14.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere *a*) e *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*)».


2. All'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a*) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a*), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;»;

b) nella lettera *e-bis*) del comma 2 le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»;

c) nella lettera *e-bis*) del comma 2 dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «nonché a campeggi.»;



d) dopo la lettera g) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«g-bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;

g-ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'art. 45, comma 4, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;».

3. Nel comma 9-bis dell'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «Questo comma si applica alle aree edificabili gravate dal vincolo di espropriazione per pubblica utilità limitatamente ai periodi d'imposta di applicazione dell'IMIS» sono sostituite dalle seguenti: «Questo comma si applica alle aree edificabili gravate dal vincolo di espropriazione per pubblica utilità quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area sulla quale insiste il vincolo stesso».

4. All'art. 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 6 le parole: «Per il solo periodo d'imposta 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019»;

b) nel comma 6-bis le parole: «Per i periodi d'imposta 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019»;

c) nel comma 6-ter le parole: «Per il solo periodo d'imposta 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. L'art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti). — 1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti.

3. Il modello tariffario è approvato dalla Giunta provinciale in base ai seguenti principi e criteri:

a) previsione e regolazione del sistema tariffario e del piano finanziario annuale e pluriennale che ne costituisce presupposto, con disciplina dei seguenti elementi:

1) elementi costitutivi della tariffa. In ogni caso il soggetto qualificato come utente, in capo al quale sorge l'obbligo di pagamento, è identificato nell'occupante, a qualsiasi titolo, di insediamenti, aree e superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, fatta salva la solidarietà passiva fra gli utilizzatori dello stesso insediamento nel pagamento della tariffa;

2) adempimenti in capo agli utenti e individuazione delle tipologie di insediamenti, aree e superfici soggette alla tariffa;

3) tipologia dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti rilevanti per il piano finanziario e loro ripartizione in fissi e variabili, con imputazione alla quota fissa di una percentuale non superiore al 50 per cento dei costi totali;

4) obbligo di copertura integrale a mezzo del gettito della tariffa dei costi di gestione previsti nel piano finanziario, e obbligo di rimborso agli utenti del gettito tariffario eccedente i costi quantificati a consuntivo;

5) articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile, quest'ultima anche diversificata in più componenti, e articolazione della tariffa in utenze domestiche e non domestiche;

6) calcolo della quota fissa secondo modalità, fra loro alternative o concorrenti, collegate alla superficie degli insediamenti, al numero dei componenti del nucleo familiare, alla capacità dei dispositivi di raccolta dei rifiuti, a coefficienti oggettivi e standardizzati di produzione dei rifiuti;


7) calcolo della quota variabile esclusivamente in funzione della quantità di rifiuti conferiti dall'utente, determinata anche a mezzo di sistemi indiretti di misurazione;

8) facoltà, per i comuni o gli eventuali altri enti titolari della funzione, di prevedere riduzioni applicate alla sola quota fissa e di prevedere, con oneri a carico esclusivo dei propri bilanci, esenzioni e sostituzioni nel pagamento della tariffa, anche in favore di particolari tipologie di utenti o di specifiche situazioni di natura socio-economica meritevoli di tutela;

b) previsione di modalità uniformi sul territorio provinciale per la disciplina delle fasi amministrative e temporali di riscossione ordinaria e coattiva della tariffa, nonché delle fasi di controllo degli adempimenti degli utenti;

c) previsione di un sistema sanzionatorio di tipo non tributario collegato alla violazione di adempimenti da parte dei contribuenti, esclusa in ogni caso la determinazione di termini di prescrizione e di modalità di calcolo degli interessi diversi dalle disposizioni del codice civile.

4. I comuni o gli eventuali altri enti titolari della funzione approvano il regolamento per la disciplina della tariffa, il sistema tariffario e il piano finanziario totale ed unitario, anche nella forma di unica disciplina e tariffa d'ambito territoriale.



5. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, titolare dell'entrata, ha competenza esclusiva in ordine all'applicazione, gestione, riscossione e imputazione contabile al proprio bilancio della tariffa.».

2. Il modello tariffario previsto dall'art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente.

Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono inserite le parole: «nonché di quelli sostenuti dall'associazione più rappresentativa delle ASUC a livello provinciale per assicurare l'attività di supporto fornita agli enti associati. Una quota del fondo, non superiore al 5 per cento, può essere utilizzata dalla Giunta provinciale per finanziare attività od iniziative connesse ai beni ed ai diritti di uso civico, alla loro gestione ed amministrazione.».

2. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituito dal seguente: «L'amministrazione competente ha la facoltà di accrescere il proprio demanio civico con ulteriori beni rispetto a quelli riconosciuti dal decreto commissariale previsto dall'art. 42 del regio decreto n. 332 del 1928, acquistati a titolo gratuito o con le risorse di cui all'art. 10, sempreché gli stessi rientrino nelle categorie di beni indicati dal primo comma dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927 e siano rispondenti alle finalità di cui all'art. 1.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 17.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Nel comma 5-bis dell'art. 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 dopo le parole: «impianti di videosorveglianza sul territorio comunale» sono inserite le seguenti: «e di strumentazioni tecniche finalizzate al monitoraggio dei principali accessi viari ai centri urbani periferici».

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. All'art. 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) del comma 1, dopo le parole: «presso le scuole» sono inserite le seguenti: «, quelle per la prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, quelle per il miglioramento dell'efficienza del servizio»;

b) nel comma 2-bis le parole: «, di importo non superiore al 2 per cento del finanziamento finalizzato alle spese previste dal comma 1, lettera c),» sono soppresse;

c) nel comma 2-bis, dopo le parole: «progetti di sviluppo e innovazione» sono inserite le seguenti: «, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale)

1. L'art. 2 della legge provinciale n. 1 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Determinazione dell'importo). — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 21, della legge n. 549 del 1995 l'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente. Entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente quello di riferimento la Giunta provinciale determina gli importi per ciascuna fascia, ai sensi della normativa statale.».


2. Per l'anno accademico 2016-2017 si applicano le deliberazioni e gli altri atti adottati prima dell'entrata in vigore di quest'articolo.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo sono acquisite direttamente al bilancio dell'Opera universitaria.

Art. 20.

Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Nel comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: «non attivati in Provincia di Trento; i medesimi benefici possono essere erogati anche a studenti residenti in Provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei predetti corsi anche se attivati in Provincia di Trento» sono soppresse.



2. Il comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dall'anno accademico 2017-2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 21.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai servizi di trasporto per le uscite didattiche e viaggi di istruzione ciascuna istituzione, in aggiunta all'avvalimento dell'affidatario dei servizi attivati su base provinciale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993) secondo quanto previsto nel capitolato di affidamento dei medesimi servizi, può individuare autonomamente gli affidatari purché nel rispetto delle procedure selettive del mercato elettronico provinciale.»

2. Nel comma 2-ter dell'art. 41 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «coinvolgendo la scuola ladina de Fascia» sono inserite le seguenti: «e il Comune general de Fascia».

3. Nel comma 3 dell'art. 109 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «La Provincia, inoltre,» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia finanzia, nell'ambito del contratto di servizio, le spese sostenute dalle istituzioni formative paritarie per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature didattiche, secondo specifici criteri e indirizzi definiti con deliberazione della Giunta provinciale; in alternativa».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, POLITICHE SOCIALI,
EDILIZIA ABITATIVA E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 22.

Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica e veterinari aziendali

1. Le convenzioni stipulate sulla base dell'art. 12, primo comma, della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari) sono prorogate fino alla data di entrata in vigore di una legge provinciale che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e l'elenco dei veterinari aziendali e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23.

Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura)

1. L'art. 4 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività). — 1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo ad ogni apicoltore di denunciare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli alveari e gli apiari detenuti a qualsiasi titolo attraverso la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale», secondo le modalità e la tempistica individuate nel manuale operativo di cui all'art. 5 del predetto decreto.

2. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività di apicoltore nelle forme previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 6), 7) e 8), è tenuto a darne comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso la banca dati di cui al comma 1 e nel rispetto della tempistica definita nel manuale operativo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 2009.

3. La mancata denuncia o comunicazione prevista rispettivamente dai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 16, comma 2, lettera a), l'esclusione per due anni dai benefici previsti dalla legislazione provinciale concernente la promozione e lo sviluppo dell'apicoltura.

4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari verifica il censimento del patrimonio apistico provinciale sulla base delle denunce e delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2.»

2. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 16, le parole: «di una somma da 100 euro a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma da 120 euro a 360 euro».

Art. 24.

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)


1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 7 del 1998 la parola: «bimestrale» è sostituita dalla seguente: «mensile».

2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento è effettuato in rate mensili il primo giorno del mese. La rata di gennaio è pagata entro la fine del mese.»

3. Nel comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: «determinato bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «determinato mese».

4. Nel comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: «bimestre medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «mese medesimo».



5. Nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: «del bimestre successivo» sono sostituite dalle seguenti: «del mese successivo».

6. Nel comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale n. 7 del 1998 la parola: «bimestre» è sostituita dalla seguente: «mese».

7. Nel comma 3-*bis* dell'art. 40 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: «due ratei bimestrali» sono sostituite dalle seguenti: «quattro ratei mensili».

8. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa.

Art. 25.

Modificazione dell'art. 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: «La deliberazione disciplina, inoltre, l'interruzione dell'erogazione del beneficio previsto dal comma 2, lettera *a)*, e la decadenza dalla possibilità di accedere al medesimo beneficio per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto di quanto disposto dal patto di servizio stipulato dall'Agenzia del lavoro con i componenti immediatamente disponibili all'accettazione di un impiego. La disciplina in oggetto è sottoposta a parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.».

Art. 26.

Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'art. 3:

a) contributi a copertura delle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;

b) contributi per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'art. 1, comma 1, in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto con i soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:

«1-*bis*.La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di loro competenza. Con riferimento ai contributi previsti dal comma 1, lettera *b)*, questi organi individuano, anche periodicamente, gli ambiti operativi considerati prioritari e i criteri di selezione delle

iniziative, e possono privilegiare le iniziative realizzate in modo coordinato e congiunto. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.».

3. L'art. 6 della legge provinciale sul volontariato 1992 è abrogato.

4. Le convenzioni stipulate con le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge provinciale sul volontariato 1992, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono valide fino alla loro naturale scadenza se successiva alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1-*bis* del medesimo art. 5, come inserito dal presente articolo; per le convenzioni che scadono prima della predetta data, il termine di scadenza è prorogato fino alla data stabilita dalla medesima deliberazione. Per il periodo di validità delle convenzioni rimane fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge provinciale sul volontariato 1992, ancorché abrogato.

5. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, dopo le parole: «ad associazioni» sono inserite le seguenti: «, enti, fondazioni oppure organizzazioni».

2. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito nel capo III il seguente:

«Art. 15-*bis* (*Indipendenza abitativa dei giovani maggiorenni*). — 1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'età adulta e sviluppare forme di welfare generativo.

2. I soggetti aderenti al distretto per la famiglia possono sviluppare progettualità condivise per le finalità di quest'articolo, favorendo la messa a disposizione di beni pubblici o privati, anche a titolo gratuito, a vantaggio dei giovani che intendono realizzare forme di coabitazione o propri progetti di vita. Per l'attuazione di quest'articolo si applicano gli accordi volontari di obiettivo previsti dall'art. 34.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«2-*bis*.La Provincia, gli enti locali e le loro società strumentali possono riconoscere alle associazioni, fondazioni e alle altre organizzazioni pubbliche o private aderenti al distretto per la famiglia, iscritti al registro previsto dal comma 2 e in possesso del marchio famiglia di cui al comma 4, strumenti di premialità che possono consistere nella maggiorazione di punteggi per la concessione di contributi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanen-



te del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. Dall'applicazione del comma 2 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già stanziare ai sensi delle leggi di settore.

Art. 28.

Assegno unico provinciale

1. Per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale.

2. L'assegno unico è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;

b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

3. Con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:

a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;

c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;

d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;

e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

5. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, per la quantificazione dell'assegno unico si tiene conto della condizione economica familiare del nucleo, dell'intensità dei bisogni, della tipologia dei beni e dei servizi

necessari al loro soddisfacimento nonché di altri benefici o agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici per soddisfare i medesimi bisogni.

6. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è competente alla concessione ed erogazione dell'assegno unico.

7. Contestualmente all'individuazione dei bisogni indicati nel comma 3 i regolamenti, a decorrere dalla data da essi individuata, abrogano le disposizioni provinciali di settore relative ai benefici dei quali non viene disposto il mantenimento. I regolamenti abrogano inoltre le disposizioni provinciali di settore che regolano la concessione di benefici a favore dei nuclei familiari, se queste sono incompatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti o nella deliberazione prevista dal comma 4.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 29.

Archivio delle prestazioni sociali e familiari


1. In relazione alle esigenze conoscitive connesse a quanto previsto dall'art. 28 in materia di assegno unico provinciale, e al fine di operare una ricognizione completa delle prestazioni sociali e familiari erogate, semplificando e razionalizzando lo scambio di dati necessario per la programmazione, il monitoraggio e la gestione delle politiche sociali e familiari e rafforzando il sistema dei controlli sulla corretta fruizione delle prestazioni, presso l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa è istituito l'archivio delle prestazioni sociali e familiari. Nell'archivio sono raccolti i dati e le informazioni riguardanti i benefici o le agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dalla Provincia, dagli enti locali e dai loro enti strumentali, integrati con i dati e le informazioni relativi alla composizione e alla condizione economica del nucleo familiare.

2. Gli enti indicati nel comma 1 comunicano all'agenzia i dati di loro competenza, diversi da quelli sensibili e giudiziari, individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Con la medesima deliberazione sono stabilite le modalità per la comunicazione dei dati e per la consultazione dell'archivio, nonché ogni altro elemento necessario al suo funzionamento.

3. L'agenzia può autorizzare la consultazione dell'archivio delle prestazioni sociali, anche in forma di cooperazione applicativa, da parte dei soggetti competenti all'erogazione di benefici pubblici, quando la consultazione è necessaria per svolgere le finalità istituzionali previste dalla legge.

4. Il trattamento dei dati dell'archivio avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, del titolo III, capo II.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio.



Art. 30.

Contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio

1. La Provincia può concedere un contributo alle famiglie per ridurre gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia e ai nidi familiari - servizio Tagesmutter disciplinati dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), nonché ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio, previsti dall'art. 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

2. Il contributo per i nidi d'infanzia è commisurato alla differenza tra la tariffa applicata dai comuni e la tariffa determinata dalla Provincia in relazione alla quota di spesa che le famiglie possono destinare al predetto servizio in base alla loro capacità economica. La tariffa provinciale tiene conto dell'utilizzo, a tempo pieno o parziale, del servizio.

3. Il contributo per i nidi familiari - servizio Tagesmutter e per i servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio è commisurato alla differenza tra il costo del servizio che rimane a carico della famiglia e la tariffa determinata dalla Provincia in relazione alla quota di spesa che la famiglia può destinare al predetto servizio in base alla propria capacità economica. Il contributo è determinato con riferimento al numero di ore per le quali le famiglie beneficiano dell'intervento comunale a sostegno del nido familiare - servizio Tagesmutter o dei buoni per l'accesso ai servizi per la prima infanzia.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i requisiti di accesso al contributo, i criteri per determinare la tariffa provinciale, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.

5. A decorrere dal 2018 le risorse finanziarie provinciali destinate al contributo previsto da quest'articolo confluiscono nell'assegno unico provinciale istituito dall'art. 28.

6. Il contributo è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2017. La domanda per il conseguimento dell'assegno regionale al nucleo familiare presentata per l'anno 2017 è ritenuta valida anche ai fini della concessione del contributo previsto da quest'articolo. In tal caso il contributo è erogato con l'assegno regionale, se spettante.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 31.

Interventi finanziati dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione

1. Per la realizzazione degli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione finanziati ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 (In-

terpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, concernente «Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige» e provvedimenti conseguenti), la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può approvare specifiche disposizioni attuative, anche ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa provinciale di settore o dai relativi provvedimenti di attuazione. È comunque assicurato il rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 4 del 2014.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese o entrate rispetto a quelle già stanziare in bilancio a seguito della presentazione alla Regione delle iniziative per il finanziamento di progetti sul fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione istituito ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2014.

Art. 32.

Integrazioni dell'art. 3 (Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3


1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 1987 è inserito il seguente:

«2-bis. Se uno o più istituti bancari convenzionati non aderiscono alle operazioni di rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi entro il termine assegnato, la Provincia promuove la portabilità di questi finanziamenti presso gli altri istituti bancari convenzionati che hanno aderito alla rinegoziazione e si sono resi disponibili a eseguire la surrogazione dei finanziamenti.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 1987 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per migliorare la programmazione della spesa pubblica e semplificare la gestione delle operazioni creditizie riguardanti il settore dell'edilizia abitativa agevolata, a partire dall'anno 2017 la Provincia può promuovere la rinegoziazione dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi mediante la conversione del tasso variabile in tasso fisso. La Provincia sostiene gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione mantenendo invariata la quota di contribuzione risultante a carico del beneficiario al momento dell'operazione di conversione del tasso.

3-ter. Se uno o più istituti bancari convenzionati non aderiscono alle operazioni di rinegoziazione previste dal comma 3-bis, la Provincia promuove la portabilità dei finanziamenti secondo quanto previsto dal comma 2-bis.»



Art. 33.

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Nel comma 5-*quater* dell'art. 39 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5-*bis*, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'art. 83, comma 2.» sono soppresse.

2. Nel comma 5-*quater* dell'art. 55 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5-*bis*, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'art. 83, comma 2.» sono soppresse.

3. Nel comma 7-*quater* dell'art. 67 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 7-*bis*, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'art. 83, comma 2.» sono soppresse.

4. All'art. 83 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «il beneficiario medesimo deve notificare all'ITEA il prezzo di vendita dell'alloggio interessato che sarà indicato nel contratto di vendita. L'ITEA entro sessanta giorni dalla notifica può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio ad un prezzo pari a quello notificato; in ogni caso» sono soppresse;

b) nel comma 2 le parole: «Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione.» sono soppresse.

5. Il comma 2-*bis* dell'art. 83 della legge provinciale n. 21 del 1992 è abrogato.

6. Nel comma 1 dell'art. 84 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «, indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA,» sono soppresse.

7. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 84 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «, indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA» sono soppresse.

8. All'art. 86 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea del comma 2 le parole: «è restituita alternativamente nel seguente modo:» sono sostituite dalle seguenti: «è restituita in un'unica soluzione con una riduzione nella misura massima del 20 per cento secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; per le cessioni in proprietà intervenute nell'anno 2017 è concessa una riduzione pari al 20 per cento, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.»;

b) le lettere a) e b) del comma 2 sono abrogate.

9. Nel comma 5 dell'art. 91-*ter* della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «La cessione non è consentita nel caso in cui l'ITEA eserciti la prelazione sugli alloggi entro sessanta giorni dalla comunicazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 83.» sono soppresse.

Art. 34.

Modificazioni dell'art. 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. All'art. 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 9 le parole: «interventi di recupero sulle case di abitazione» sono sostituite dalle seguenti: «interventi edilizi su unità immobiliari»;

b) nel comma 9 le parole: «agli interventi di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi di recupero».

2. Il comma 10 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 è sostituito dal seguente:

«10. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 9, compresi i requisiti per l'accesso all'anticipazione, le tipologie di unità immobiliare per le quali il contributo è concesso, i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato e i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 35.

Modificazioni dell'art. 9-bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)

1. All'art. 9-*bis* della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Centro per la cooperazione internazionale»;


b) nel comma 1 le parole: «percorsi di formazione rivolti agli operatori della solidarietà internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «percorsi di formazione e analisi di contesto, a livello sociale, politico, economico e culturale.»;

c) nel comma 1 le parole: «una scuola, denominata "Centro per la formazione alla solidarietà internazionale",» sono sostituite dalle seguenti: «un centro per la cooperazione internazionale»;

d) nel comma 1 le parole: «attività di ricerca e di sensibilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione».

2. Il comma 2-*ter* dell'art. 9-*bis* della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 è abrogato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 36.

Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 sono inserite le parole: «La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, con propria deliberazione, gli indirizzi cui devono conformarsi i programmi di attività ammessi a finanziamento delle medesime associazioni anche per un migliore coordinamento e sinergia con i programmi e le azioni poste in essere dalle strutture provinciali competenti.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA E LAVORO

Art. 37.

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 42 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le parole: «La comunicazione è trasmessa anche dai soggetti che erogano nel territorio provinciale carburante prelevato presso i rivenditori all'ingrosso.».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 4 dell'art. 56 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserita la seguente:

«*b-bis*)dismette l'impianto a uso privato senza la comunicazione prevista dall'art. 41, comma 3-*bis*».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 56 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

«*5-bis*.È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro chi non assicura l'erogazione del prodotto metano o, in alternativa, di idrogeno e delle relative miscele secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione ai sensi dall'art. 44, comma 2, lettera *b)*».

4. Nel comma 7 dell'art. 56 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: «per i gestori degli impianti» sono inserite le seguenti: «e gli altri soggetti che erogano carburante nel territorio provinciale».

5. Dopo il comma 7 dell'art. 56 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

«*7-bis*.È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro chi preleva carburanti ai sensi dell'art. 43, comma 3, con recipienti mobili non omologati per il trasporto di carburante.».

Art. 38.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. L'ottavo comma dell'art. 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

«Tenuto conto della situazione di difficoltà occupazionale, i comuni possono adottare politiche attive nel campo del lavoro con gli strumenti previsti da questa leg-

ge e dalla normativa provinciale in materia di sostegno all'occupazione, in quanto compatibili e in accordo con l'Agenzia del lavoro, secondo linee guida approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le politiche dei comuni sono finanziate con risorse proprie.».

2. Dopo l'ottavo comma dell'art. 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

«Fermo restando le disposizioni statali relative alla gestione degli esuberanti, le imprese possono organizzare o finanziare, nell'ambito di un processo condiviso con l'Agenzia del lavoro, progetti di reinserimento e di ricollocazione professionale a favore di lavoratori in esubero.».

3. Nella rubrica dell'art. 1-*quater* della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: «a supporto delle cooperative sociali» sono soppresse.

4. Il comma 3 dell'art. 1-*quater* della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

«3. Gli aiuti possono essere concessi alle cooperative sociali d'inserimento lavorativo indicate nell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 381 del 1991, a loro consorzi o ad altri operatori che svolgono la loro attività, in tutto o in parte, mediante l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili e che sono in possesso dei requisiti definiti nel documento degli interventi di politica del lavoro, anche per aumentare le opportunità di impiego dei soggetti indicati nel comma 2.».

5. Nella lettera *b)* del primo comma dell'art. 4 della legge provinciale sul lavoro 1983, dopo le parole: «alleggerimenti dei costi di assunzione» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti occupati o già occupati in via prevalente con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; tra le iniziative a favore di tali ultimi soggetti possono essere previsti incentivi per l'occupazione a tempo indeterminato».

6. Dopo l'art. 6, nel titolo I, della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:


«Art. 6-*bis* (Formazione in materia di relazioni di lavoro). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico-sociale del territorio, la Provincia realizza programmi di alta formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle relazioni di lavoro e nelle politiche economiche e del lavoro.

2. La Provincia si avvale della società per la formazione permanente del personale, prevista dall'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino).

3. La Provincia promuove la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nonché degli ordini professionali nella definizione dei contenuti dei programmi di alta formazione.».

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

8. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.



Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: «accordi tra la Provincia e» sono inserite le seguenti: «lo Stato,».

2. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «nei primi cinque anni,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni».

3. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

«3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 quelle costituite, alla data di presentazione della domanda, da un periodo di tempo massimo individuato dalla deliberazione prevista dall'art. 35, comunque non superiore a dodici mesi.».

4. Nei commi 3 e 3-*bis* dell'art. 24-*quater* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «nei primi cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni».

5. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 24-*quinquies* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «anche attraverso il design» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso il design di prodotto e il design dei servizi».

6. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare può essere autorizzata dalla Provincia, previa richiesta da parte dell'impresa nei confronti della quale, prima della scadenza del periodo previsto al comma 1, siano venuti meno gli obblighi di realizzazione dei progetti insediativi e occupazionali dalla stessa assunti. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare non può in ogni caso essere autorizzata prima della decorrenza di dodici anni dalla data di stipulazione del contratto.».

7. Nella lettera *a-ter*) del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «e dall'art. 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) e dall'art. 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), nonché degli aiuti concessi nel caso di affidamento alla società delle relative funzioni ai sensi dell'art. 33, comma 9-*bis*, della legge provinciale n. 3 del 2006».

8. Nel comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «o la ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la ristrutturazione o la gestione» e le parole: «o locazione anche finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, locazione anche finanziaria o prestazione di servizi».

9. Il comma 1-*bis* dell'art. 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inserito da questo articolo, si applica anche ai vincoli di destinazione delle aree

già costituiti ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dell'art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione e le attività economiche con il proprio bilancio.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 40.

Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sull'artigianato 2002 sono inserite le parole: «, promuovendone la figura anche attraverso la diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, sui soggetti e le attività svolte, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in particolare del titolo III, capo II».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 20-*bis* della legge provinciale sull'artigianato 2002 è inserita la seguente:

«*b-bis*) lo svolgimento del procedimento per il rilascio del titolo di maestro artigiano ai sensi dell'art. 13 e l'attività formativa dei candidati, secondo quanto previsto dall'accordo di programma disciplinato dall'art. 19 della legge provinciale n. 20 del 2005.».

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 41.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «art. 2, comma 1, lettere *d*), *e*)», è inserita la seguente: «*f*)».

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente:

«*c*) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre;».

3. All'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «a enti o organismi operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario.» sono inserite le seguenti: «Per le attività previste dal comma 1, lettera *c*), possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ad associazioni oppure organizzazioni di produttori.».

b) nel comma 2 le parole: «Per le attività previste dal comma 1, lettere *c*) e *d*)», la Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere *a*) e



b), tramite l'affidamento del servizio a enti o organismi esterni selezionati secondo le norme in materia di appalti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Per le attività previste dal comma 1, lettera d), la Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), tramite i prestatori per l'erogazione dei servizi accreditati, nel rispetto dei principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nella procedura di selezione».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 42.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 2011 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Progetti di valorizzazione del sistema termale trentino). — 1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi definiti nelle linee guida previste dall'art. 4 la Provincia può promuovere la realizzazione di progetti in specifici ambiti d'intervento quali la ricerca sulle risorse termali trentine e sulle loro applicazioni, il marketing strategico e operativo, l'internazionalizzazione, la formazione e i sistemi informativi e di controllo.

2. I progetti sono realizzati dalla Provincia in modo congiunto con le sue società controllate e le forme di coordinamento tra le aziende termali trentine. I soggetti coinvolti stabiliscono con un'apposita convenzione le azioni e gli strumenti di rispettiva competenza e ogni altro elemento utile all'attuazione dei progetti.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 43.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Nel comma 2 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° maggio successivo».

2. Il comma 10 dell'art. 16-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 16-ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 16-bis. Si applica inoltre il comma 2 dell'art. 16-bis a eccezione della data di applicazione dell'incremento che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta provinciale.».

Art. 44.

Ridefinizione organizzativa dei soggetti pubblici preposti alla salvaguardia e valorizzazione della montagna

1. La Provincia persegue specifici obiettivi di salvaguardia, di sviluppo sociale ed economico nonché di valorizzazione della montagna adottando politiche organiche e coerenti per le quali risulta necessario integrare conoscenze e competenze presenti sul territorio provinciale.

2. Per gli scopi del comma 1, la Provincia promuove con il Consiglio delle autonomie locali la costituzione di un tavolo di confronto fra l'Università degli studi di Trento, la Fondazione Accademia della montagna o il soggetto al quale sono trasferite le relative funzioni ai sensi dell'art. 45, la Scuola per il Governo del territorio e del paesaggio (STEP), la Società degli alpinisti tridentini (SAT), la Fondazione De Marchi, la Fondazione Mach, il Museo degli usi e costumi della gente trentina (MUCGT), nonché di altri soggetti che operano con le finalità di cui al comma 1.

3. Il tavolo predisporre, entro il 31 dicembre 2017, una proposta di riorganizzazione delle funzioni, delle attività ed eventualmente delle strutture interessate al fine di razionalizzare e coordinare una programmazione ordinata ed efficace di azioni ed interventi sul territorio provinciale.

4. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta gli atti necessari per l'eventuale ridefinizione organizzativa dei soggetti pubblici indicati dal tavolo e per l'attuazione delle azioni conseguenti.

Art. 45.

Trasferimento delle funzioni della Fondazione Accademia della montagna del Trentino


1. La Provincia può perseguire gli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione della montagna previsti dall'art. 35-*quater* della legge provinciale n. 3 del 2006 mediante la società indicata all'art. 35 della medesima legge provinciale. Per tali fini, la Provincia, ove ne ricorrano i presupposti, promuove il trasferimento dell'azienda oppure la trasformazione della Fondazione Accademia della montagna del Trentino ai sensi dell'art. 2500-*octies* del codice civile volta alla fusione con la predetta società.

2. Nel caso di trasferimento dell'azienda, la Provincia promuove lo scioglimento della Fondazione Accademia della montagna del Trentino.

3. A partire dalla data di scioglimento o di trasformazione della fondazione sono abrogati:

a) l'art. 69-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella Provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)»;

b) l'art. 35 *quater* della legge provinciale n. 3 del 2006;



c) l'art. 21 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria 2008).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO, AMBIENTE
ED ENERGIA

Art. 46.

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015)

1. All'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera d) del comma 2, dopo le parole: «i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari» sono inserite le seguenti: «o i loro sostituti»;

b) nel comma 6, dopo le parole: «sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta» sono inserite le parole: «e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune».

2. Dopo l'art. 25 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico). — 1. Per assicurare celerità ai procedimenti relativi al recupero di beni immobili di proprietà della Provincia e degli enti e organismi indicati nell'art. 79, comma 3, dello statuto speciale non utilizzati o al reperimento di risorse economiche mediante la valorizzazione o l'alienazione di questi beni, la loro destinazione urbanistica può essere determinata nell'ambito di un accordo urbanistico. Con quest'accordo può essere riconosciuto che al comune territorialmente interessato spettano somme connesse agli introiti derivanti dal recupero, valorizzazione o alienazione dell'immobile. L'accordo produce effetti a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante semplificata al PRG disciplinata dal comma 3.

2. Ai fini di questo articolo l'accordo urbanistico è approvato e sottoscritto in via preliminare dal rappresentante legale dell'ente proprietario del bene e dal sindaco del comune territorialmente interessato. L'avviso che l'accordo è stato sottoscritto in via preliminare è pubblicato su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Il testo dell'accordo è messo a disposizione presso gli uffici comunali

e chiunque può presentare osservazioni entro il termine di pubblicazione. Decorso il termine l'accordo, eventualmente modificato in base alle osservazioni pervenute, è sottoscritto dai medesimi soggetti in via definitiva.

3. Il consiglio comunale ratifica l'adesione del sindaco all'accordo urbanistico nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva. A tal fine il sindaco presenta la proposta di deliberazione del consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo. L'accordo s'intende ratificato e ha effetto di adozione definitiva della variante urbanistica ai sensi dell'art. 39 se il consiglio comunale non si esprime negativamente con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo.

4. Resta fermo il rispetto della normativa ambientale, della disciplina relativa alla tutela dei beni culturali e dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.».

3. Nel comma 4 dell'art. 45 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «Annualmente il comune verifica le proposte pervenute adottando, eventualmente, una variante ai sensi dell'art. 39, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'art. 39, comma 2.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«4-bis. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.».

5. Nel comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «È ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani e destinati dal PRG a demolizione o a ristrutturazione edilizia.» sono sostituite dalle seguenti: «È ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'art. 111, in caso di demolizione, l'eventuale successivo utilizzo del volume o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. È inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie.».

6. Dopo il comma 12 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«12-bis. Per i procedimenti di adozione di varianti al PRG avviati prima della data di entrata in vigore di questa legge e per i quali alla medesima data è già stato espresso il parere della struttura provinciale competente, se il comune ha provveduto all'adozione definitiva della variante al PRG scaduto il termine di cui all'art. 37, comma 8,



la predetta adozione definitiva tiene luogo dell'adozione preliminare nel nuovo procedimento di variante al PRG se il comune provvede entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione agli adempimenti successivi all'adozione preliminare della variante al PRG previsti dall'art. 37, comma 3. Fatto salvo quanto previsto da questa disposizione, al procedimento di adozione della variante al PRG si applica l'art. 37.».

Art. 47.

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Nel comma 9 dell'art. 102-*quater* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «I comuni provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 255, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni irrogano le sanzioni amministrative previste dall'art. 255, commi 1 e 1-*bis*».

2. Dopo l'art. 102-*sexies* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

«Art. 102-*septies* (Protocolli d'intesa per l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). — 1. La Provincia promuove la stipulazione di protocolli d'intesa volti a favorire la collaborazione tra strutture provinciali e organi statali nell'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo per la tutela dell'ambiente. Nell'ambito di questi protocolli la Provincia è autorizzata a concordare la realizzazione, con oneri a carico del bilancio provinciale, di azioni o di interventi volti ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, anche consistenti nella copertura di costi relativi alla partecipazione ad attività formative.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 48.

Integrazione dell'art. 14-bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 14-*bis* della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per gli interventi previsti dal comma 1 la Provincia, inoltre, può assumere l'onere degli interessi derivanti dal mutuo sottoscritto con istituti bancari convenzionati dal soggetto che ha accettato la cessione del credito ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Il contributo è determinato con riferimento all'importo del mutuo corrispondente alla somma del credito ceduto ed è concesso nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).».

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già stanziare in bilancio dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 49.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2017 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: ROSSI

(*Omissis*).

17R00110



LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 21.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in 5.938.628.817,60 euro e in termini di cassa in 4.981.500.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 5.528.167.488,29 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in 5.392.525.030,30 euro.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in 5.938.628.817,60 euro e in termini di cassa in 4.981.500.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 5.528.167.488,29 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in 5.392.525.030,30 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4.

Fidejussioni

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie di cui all'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2017 per un importo massimo di 260 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie di cui all'art. 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto speciale, applica a decorrere dal 2016.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: Rossi

(Omissis).

17R00111

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n. 05/Pres.

Regolamento per la procedura di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2017).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo», con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, nonché le relative funzioni amministrative;



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», ed in particolare l'art. 114, ai sensi del quale i gestori degli invasi sottopongono alle Regioni, per l'approvazione, il progetto di gestione, sulla cui base effettuare le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata, sia del corpo recettore;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo), la cui disciplina trova applicazione ai sensi dell'art. 170, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 «Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque», ed in particolare l'art. 14, comma 1, lettera g), ai sensi del quale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, con regolamento regionale è definito il procedimento amministrativo per l'approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 2339;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la procedura di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la procedura di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), disciplina il procedimento amministrativo per l'approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo).

2. Il presente regolamento si applica agli sbarramenti soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta).

3. Il presente regolamento si applica anche agli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto richiamato al comma 2, nel caso in cui creino un invaso a monte.

Art. 2.

Predisposizione e presentazione del progetto

1. Il progetto di gestione è predisposto ai sensi del comma 4 dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2016 dal gestore dell'invaso sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004.

2. Il gestore dell'invaso presenta il progetto in formato digitale alla struttura regionale competente in materia di gestione degli invasi.


3. Per le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, il gestore dell'invaso presenta contestualmente il progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio tecnico per le dighe, al fine dell'espressione del parere di cui al comma 5 dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3.

Istruttoria

1. La struttura regionale competente in materia di gestione invasi avvia il procedimento, procede all'istruttoria verificando la completezza degli elaborati in relazione ai contenuti di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 e richiede, ove necessario, le opportune integrazioni documentali.

2. Acquisito il parere di cui al comma 3 dell'art. 2, la struttura regionale competente convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



3. L'Ufficio tecnico di cui al comma 3 dell'art. 2 è invitato alla conferenza di servizi nei casi in cui la particolarità tecnica del progetto abbia determinato prescrizioni complesse.

4. Qualora la vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento spetti alla Regione ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il relativo parere viene espresso dalla competente struttura regionale nella conferenza di servizi.

5. Alla conferenza di servizi partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di:

- a) geologia;
- b) buon regime delle acque;
- c) tutela ambientale;
- d) gestione rifiuti;
- e) tutela del paesaggio e biodiversità;
- f) vincolo idrogeologico.

6. Sono altresì chiamati a partecipare alla conferenza di servizi i rappresentanti di ARPA, dell'Ente tutela pesca, dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, dei comuni rivieraschi interessati dalle operazioni, degli Enti gestori delle aree protette direttamente interessate; nonché ulteriori soggetti di cui risulti necessario acquisire il parere, in relazione a eventuali specificità del progetto.

7. Alle riunioni della conferenza può essere invitato il soggetto proponente ai fini dell'illustrazione del progetto.

Art. 4.

Misure per la tutela della qualità delle acque e monitoraggio

1. Le operazioni previste dovranno essere compatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, così come definiti nel Piano di tutela delle acque e nel Piano di gestione, in modo da minimizzare gli effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento.

2. Le modalità di rilascio e le caratteristiche delle acque rilasciate dallo sbarramento sono valutate in sede di conferenza di servizi, che può stabilire soglie e persistenza delle concentrazioni, tenuto conto della tecnica adottata per le operazioni, delle caratteristiche del corpo idrico coinvolto, del periodo idrologico e dei cicli biologici delle componenti biotiche.

3. In sede di conferenza di servizi possono essere stabilite, ove necessario, prescrizioni sulle modalità del monitoraggio, sui parametri da controllare e sui relativi valori di riferimento, ove non definiti dal decreto legislativo n. 152/2006, con cui il gestore deve procedere per il controllo della qualità delle acque invase e dei corpi idrici interessati a valle dello sbarramento, da effettuare prima, durante e dopo le operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento.

4. Il monitoraggio da eseguire prima delle operazioni è finalizzato ad acquisire le conoscenze circa le condizioni ambientali presenti precedentemente all'effettuazione delle operazioni stesse. Il monitoraggio durante le operazioni deve essere eseguito in modo tale da consentire il controllo dei parametri di interesse al fine di verificare che non vengano superate le soglie preventivamente stabilite. Il monitoraggio da eseguirsi dopo le operazioni è funzionale a determinare la risposta dell'ecosistema dei corpi idrici a valle dello sbarramento e in particolare a valutare lo stato delle comunità biotiche e lo stato idromorfologico dopo le operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento nonché i tempi di recupero degli stessi.

5. Sono monitorate, di norma, le seguenti componenti secondo i metodi richiamati nell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006:

- a) idromorfologia: IQM, alterazione substrato, variazioni quote del fondo alveo, portate liquide;
- b) chimica e fisica delle acque: ossigeno disciolto, torbidità, ammoniacale, temperatura, salinità, conducibilità, pH;
- c) macroinvertebrati;
- d) fauna ittica;
- e) macrofite;
- f) vegetazione riparia.

6. Nel definire il programma di monitoraggio si deve tener conto sia dei cicli biologici delle popolazioni ittiche sia della presenza di aree protette o di specie di particolare interesse naturalistico.

7. A conclusione delle operazioni è presentato alla struttura regionale competente in materia di gestione degli invasi e all'Amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento un rapporto tecnico finale contenente i risultati del monitoraggio eseguito prima, durante e dopo le operazioni, al fine di rilevare le eventuali modificazioni intervenute nell'invaso e nel corso d'acqua sottostante a seguito delle operazioni, gli eventuali impatti provocati, nonché l'efficacia delle misure di mitigazione adottate. Il rapporto finale contiene, inoltre, i dati del rilievo morfobatimetrico eseguito alla fine di ciascuna operazione.

8. Il rapporto tecnico è trasmesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione degli invasi a tutti gli uffici competenti al fine della valutazione degli esiti finali.

Art. 5.

Comunicazioni

1. In sede di conferenza di servizi sono stabilite le modalità di comunicazione tra il gestore e gli enti di controllo prima durante e dopo le operazioni, ed in particolare:

- a) la modalità, frequenza e tipologia di trasmissione dei dati da parte del gestore agli enti di controllo;
- b) le modalità di interazione e comunicazione tra il gestore e gli enti di controllo durante le operazioni, ivi compresi i recapiti dei soggetti responsabili delle operazioni;
- c) le modalità e le procedure per l'eventuale sospensione o prosecuzione delle operazioni.

Art. 6.

Conclusione del procedimento

1. Il progetto di gestione è approvato, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di gestione di invasi conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi ed al parere della amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.

2. Per le dighe di cui al comma 3 dell'art. 2, il progetto approvato è trasmesso all'Ufficio tecnico per le dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti di cui all'art. 114 comma 5, del decreto legislativo n. 152/2016.

Art. 7.

Modifiche al progetto

1. Eventuali variazioni, integrazioni o aggiornamenti del progetto di gestione approvato sono soggette all'approvazione con la medesima procedura di cui agli articoli precedenti.


Art. 8.

Inosservanza al progetto di gestione

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in caso di inosservanza del progetto di gestione o delle prescrizioni eventualmente stabilite in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, l'ufficio regionale competente procede, secondo la gravità della violazione, alla diffida del responsabile o alla revoca dell'approvazione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00093



LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 26.

Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 gennaio 2017 - S.O. n. 3)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2017 sono previste entrate di competenza per 8.187.003.661,97 euro e di cassa per 7.197.946.554,79 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 8.187.003.661,97 euro e pagamenti per 7.519.568.365,17 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste entrate di competenza per 7.574.665.188,05 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 7.574.665.188,05 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per 7.136.753.081,55 euro e sono autorizzati impegni di spesa per 7.136.753.081,55 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (per titolo);

f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto di verifica e rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

h) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

i) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2017, 2018 e 2019;

j) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

k) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

l) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;

m) l'elenco delle spese finanziabili con il fondo per le spese impreviste;

n) la nota integrativa con i relativi allegati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 2017.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 dicembre 2016

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00070

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2016, n. 91.

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.r. 24/2009. Modifiche alla L.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere m, v, z, e l'art. 69 dello statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, è necessario definire nel dettaglio le procedure di approvazione dell'atto di ricognizione riconducendole alla fattispecie delle varianti semplificate e, di conseguenza, integrarne i contenuti;

2. Per esigenze di parità di trattamento, è necessario assicurare a tutti i membri della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di missione, qualora esterni all'amministrazione regionale;

3. La legge regionale n. 24/2009, che ha carattere di straordinarietà ed è ormai da tempo in vigore, ha già prodotto i suoi effetti, ed è necessario avviare il suo progressivo esaurimento, favorendo il conseguimento delle finalità di incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione urbanistico-edilizia dei comuni;

4. Al fine di favorire un graduale esaurimento della legge regionale n. 24/2009, è opportuno stabilire la proroga al 31 dicembre 2018, non ulteriormente reiterabile, delle misure previste nella legge regionale n. 24/2009, stabilendo al contempo che, qualora i comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di premialità nell'ambito della disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente dei propri strumenti urbanistici, tali comuni possono escludere, dandone espressamente atto, l'applicazione della legge regionale n. 24/2009 nel proprio territorio;

5. È necessario realizzare il programma di opere ed interventi oggetto dell'accordo approvato con la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio - Sistema fluviale dell'Arno) e stipulato con le Province di Arezzo, Firenze e Pisa in data 10 ottobre 2014;

6. L'attuazione del programma per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di cui al punto 6,

è stata avviata solo dalla Provincia di Pisa, mentre con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze non è stata data attuazione, anche in ragione del riordino istituzionale a cui ha dato luogo la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014») e del relativo trasferimento del personale ad altri enti territoriali;

7. Con riferimento alle Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, la Regione mantiene l'interesse all'attuazione del programma medesimo, di cui all'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014;

8. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014, con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Città metropolitana di Firenze, è necessario prevedere il subentro dei comuni territorialmente interessati alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, qualora tali comuni intendano rispettare gli stessi obblighi inizialmente previsti per le rispettive province che hanno sottoscritto, provvedendo alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente ad oggetto gli stessi interventi;

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 1.


Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'art. 125 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2 dell'art. 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), è sostituito dal seguente:

«2. I comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all'art. 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.»

2. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 sono inseriti i seguenti:

«3-bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare;



3-ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101;

3-quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all'art. 126.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'approvazione dell'atto di ricognizione di cui al comma 2, costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio.».

Art. 2.

Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'art. 126 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 5 dell'art. 126 della legge regionale n. 65/2014, le parole «L'approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio.» sono sostituite dalle seguenti: «L'approvazione costituisce, ove occorra, integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, nonché dichiarazione di pubblica utilità.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 126 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora i soggetti che propongono il piano di interventi non siano proprietari di tutte le aree indicate nel piano, al fine di consentire l'attuazione degli interventi, il comune provvede secondo il procedimento di cui all'art. 108.».

Capo II

COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE. COMPOSIZIONE, DURATA. COMITATO CONSULTIVO

Art. 3.

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo. Modifiche all'art. 153-ter della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'art. 153-ter della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«4-bis. Al membro di cui al comma 1, lettera a) sono attribuiti i gettoni e i rimborsi delle spese di cui al comma 4, se nominato tra soggetti esterni alla Regione.».

Capo III

MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL'ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E MISURE PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE E INTERVENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4.

Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».


2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2009 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n.65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), i comuni possono prevedere nei propri piani operativi o relative varianti, oppure nelle varianti ai regolamenti urbanistici, ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tali casi, i comuni, dandone espressamente atto, possono escludere l'applicazione della presente legge nel territorio di competenza.».

Art. 5.

Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana

1. Al fine di realizzare le opere e gli interventi previsti nell'ambito dell'accordo approvato con la deliberazione di Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attività propedeutiche alla formazione del progetto di territorio di rilevanza regionale «Sistema fluviale dell'Arno»), di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, per le quali è previsto un cofinanziamento da parte della Regione, è consentito il subentro dei comuni nella realizzazione delle opere e degli interventi non ancora avviati o nella modifica degli stessi qualora i comuni che intendano subentrare si impegnino a rispettare gli obblighi previsti per le province in tale accordo e a contribuire con le necessarie risorse.



2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, per interventi rilevanti per i loro territori, subentrano nella gestione delle risorse già impegnate e non liquidate dalla Regione in favore delle province e della Città metropolitana di Firenze, previo accordo con la provincia interessata e la Regione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti relativi agli atti di ricognizione di cui all'art. 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), già trasmessi, ai sensi del medesimo art. 125, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento della loro trasmissione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2016

BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2016.

(Omissis).

17R00038

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 gennaio 2017, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 5 del 3 febbraio 2017)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è così sostituita: «Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'art. 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'art. 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.».

3. L'art. 9 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori). — 1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.



3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle città metropolitane o dei liberi consorzi comunali. Il predetto Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per lavori e le opere di interesse relativo ad un territorio di due o più città metropolitane ovvero liberi consorzi comunali con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'art. 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.

5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'art. 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto o della concessione.

7. Presso ciascuna sezione territoriale è costituita una commissione di gara composta da tre componenti in possesso di adeguata professionalità e, per il componente di cui alla lettera c), è indicato un supplente nel caso di impedimento permanente del titolare. I componenti ed i supplenti sono scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche in quiescenza esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza contestualmente alla richiesta di cui al comma 19.

8. Il presidente di ciascuna sezione territoriale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

9. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 8, le composizioni delle due commissioni sono le seguenti:

a) la prima commissione è composta:

1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 7, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7;

b) la seconda commissione è composta:

1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 7, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione territoriale diverso da quello di cui al punto 2) della lettera a);

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7.

10. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 8.

11. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da almeno tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza della commissione di gara sono assunte da altro presidente di sezione territoriale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante «Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici», e successive modifiche ed integrazioni.

12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.


13. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

14. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, senza che ciò comporti deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 17.

15. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, di area vasta o dagli enti territoriali interessati.

16. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

17. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze conti-



nuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

18. Ai componenti esterni delle commissioni di gara di nomina regionale spetta l'indennità annua lorda di funzione determinata con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Ai componenti delle commissioni di gara, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando quanto disposto dall'art. 36, comma 1, dell'allegato «A» al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'art. 35, lettere *d*) ed *e*), del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

19. Il procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della gara è concluso dalle Sezioni territoriali competenti ovvero dalla sezione centrale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, che può essere inoltrata dalla stazione appaltante soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza; eventuali integrazioni ovvero correzioni del bando e del disciplinare di gara sono inoltrate alla sezione territoriale competente ovvero alla sezione centrale, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, sono attivati i relativi procedimenti disciplinari.

20. Per tutte le procedure di gara, ivi comprese quelle da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente commissione di gara, fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo n. 50/2016.

21. Le commissioni di gara costituite ai sensi dei commi 7 ed 8 svolgono le gare d'appalto di lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

22. Nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente. La commissione è così costituita:

a) il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono iscritti d'ufficio i componenti di cui al comma 7, lettere *a*) e *b*), e i dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta;


b) il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo dall'albo di cui all'art. 8, comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso art. 8, comma 6;

c) il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per il sorteggio di cui al comma 23.

23. Il sorteggio pubblico è svolto dal presidente di turno della sezione centrale, entro il termine di sette giorni lavorativi, inclusi i tempi di pubblicità, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ed ha luogo fra gli iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera *a*), e fra i componenti tecnici esterni iscritti all'albo di cui al comma 22, lettera *b*), appartenenti tutti ai comprensori territoriali di seguito individuati: comprensorio territoriale 1 (sezioni territoriali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta), comprensorio territoriale 2 (sezioni territoriali dell'UREGA di Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa). La medesima procedura è adottata nel caso in cui per qualsiasi causa sia necessario sostituire uno dei componenti sorteggiati; in tale ipotesi, il termine per il sorteggio decorre dalla data di comunicazione della causa che rende necessaria la sostituzione. Il sorteggio dei componenti ha luogo fra i soggetti che non siano già impegnati in due commissioni. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sui siti istituzionali della stazione appaltante, dell'UREGA competente e del Dipartimento regionale tecnico.

24. In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante giustificata dalla complessità dell'appalto, la commissione giudicatrice è integrata da ulteriori due componenti, il primo sorteggiato nei modi e nei termini previsti dal comma 23 fra i componenti tecnici esterni, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo all'albo di cui all'art. 8, comma 7, il secondo nominato dalla stazione appaltante.

25. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun componente della commissione giudicatrice dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016. La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività previste



al comma 20. Alla conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette alla commissione di gara, costituita ai sensi dei commi 7 e 8, un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al comma 33.

26. L'importo del compenso da corrispondere a ciascun componente tecnico esterno di cui al comma 22, lettera *b*), oltre IVA ed oneri riflessi, è correlato al numero di concorrenti ammessi all'esame dell'offerta tecnica ed economica, prescinde dal numero delle sedute ed è determinato come segue:

a) 3.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia inferiore o uguale a cinque e le operazioni siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;

b) 6.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a cinque ed inferiore o uguale a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;

c) 10.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice.

27. I compensi di cui al comma 26 sono corrisposti ai presidenti delle commissioni giudicatrici sorteggiati fra i dirigenti tecnici iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera *a*). Tale compenso non è dovuto ai presidenti di cui al comma 7, lettere *a*) e *b*), ed ai dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA.

28. Nel caso in cui i termini indicati dal comma 26 siano superati per indisponibilità del componente tecnico esterno, il compenso spettante a questi è ridotto del 30 per cento qualora il ritardo sia inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine. Nella seconda ipotesi il componente tecnico esterno è sospeso dal relativo albo per dodici mesi. Le medesime riduzioni dei compensi sono applicate nei confronti dei presidenti di cui al comma 27, che abbiano titolo a percepirli, ove il ritardo sia causato da una loro indisponibilità, fatto salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione disciplinare.

29. Le spese correlate all'insediamento del presidente e dei componenti tecnici esterni sono individuate fra le somme a disposizione del quadro economico dell'appalto.

30. Per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché dai relativi provvedimenti di attuazione. Sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'art. 78 del decreto legislativo n. 50/2016, per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie

di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dal presente articolo.

31. All'esito dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette una relazione all'UREGA competente, nella quale sono indicati i tempi per l'espletamento dell'attività, le date delle sedute, pubbliche e riservate, e le eventuali criticità riscontrate.

32. Tutte le procedure di gara si svolgono senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.


33. La competente commissione di gara presso l'UREGA, costituita ai sensi del comma 7 ovvero del comma 8, adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante. Restano di competenza della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

34. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione territoriale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto o di concessione di competenza di questa ad altra sezione territoriale. La facoltà di affidare ad altra sezione territoriale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

35. Con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale dell'UREGA trasmette al Dipartimento regionale tecnico, per il tramite della sezione centrale, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con indicazione per ciascuna di esse dei tempi per l'espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice. Le tabelle sono pubblicate sul sito istituzionale dell'UREGA del Dipartimento regionale tecnico e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.».

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, è istituito l'albo di cui al comma 22, lettera *a*), dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011, come sostituito dal presente articolo, e sono determinate le modalità di iscrizione allo stesso dei dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta.

5. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011, come sostituito dal presente articolo, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 2.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8

1. L'art. 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 gennaio 2017.

CROCETTA

L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità
PISTORIO

(*Omissis*).

17R00145

LEGGE 26 gennaio 2017, n. 2.

Norme transitorie in materia di elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 5 del 3 febbraio 2017*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme transitorie in materia di elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. Al fine di evitare sovrapposizioni con le elezioni amministrative e regionali e consentire al Parlamento di modificare la legge di riassetto delle ex province regionali e delle Città metropolitane, in seguito all'esito referendario del 4 dicembre 2016, all'art. 6, comma 2, ed all'art. 14-bis, comma 8 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «tra l'1 dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017» sono sostituite dalle parole «tra l'1 ed il 31 dicembre 2017».

2. Alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, le parole «non oltre il 26 febbraio 2017» sono sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2017».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 gennaio 2017.

CROCETTA

L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
LANTIERI

(*Omissis*).

17R00146





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 8 1 9 *

€ 2,00

